



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SEVERI" - SALERNO
Prot. 0007747 del 30/06/2026
VII-4 (Uscita)

**A tutto il personale Docente a tempo indeterminato
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
Sito Web dell'Istituto - Scuola**

Oggetto: Chiarimenti in merito alla fruizione di ferie e festività sopresse del personale docente – Integrazione alla circolare prot. 6410 del 28/05/2026.

Facendo seguito alla circolare prot. 6410 del 28/05/2026, che qui si richiama integralmente, si reputa opportuno fornire ulteriori delucidazioni in merito all'oggetto.

1. Quadro Normativo di Riferimento

La materia delle ferie e delle festività sopresse del personale docente è regolata dalle seguenti disposizioni vigenti:

- **CCNL Comparto Scuola** del 29 novembre 2007 (artt. 13 e 14, per le parti rimaste in vigore).
- **Legge n. 937/1977** (attribuzione delle festività sopresse).
- **Art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012** (convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, divieto di monetizzazione).
- **Art. 2109 del Codice Civile** (diritto irrinunciabile alle ferie).

2. Criteri di Calcolo

Il calcolo dei giorni di ferie varia in base all'anzianità di servizio:

- **Fino a 3 anni di servizio:** spettano 30 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico.
- **Oltre i 3 anni di servizio:** spettano 32 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico.
- **Rapporto di lavoro a tempo parziale:** il calcolo è proporzionale ai giorni di servizio settimanali prestati (part-time verticale), mentre il calcolo è per intero in caso di part-time orizzontale.
- **Detrazioni:** dal calcolo delle ferie spettanti, ogni docente deve detrarre gli eventuali giorni di ferie già usufruiti nel corso dell'anno scolastico.
- **Festività sopresse:** spettano 4 giorni di riposo compensativo (Legge n. 937/1977), che maturano in ragione di un giorno di festività ogni tre mesi di servizio.

3. Modalità e Periodi di Fruizione

- **Ferie:** i docenti devono fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle lezioni (nei mesi di luglio e agosto), fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente (es. malattia o maternità).
- **Festività sopresse:** le 4 giornate devono essere fruite improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Non sono cumulabili con l'anno successivo; pertanto, se non richieste entro tale data, si perde il diritto a fruirne.

4. Mancata Richiesta e Divieto di Monetizzazione

Si ricorda al personale che le ferie costituiscono un diritto-dovere irrinunciabile (Art. 2109 C.C.).

- **Divieto di monetizzazione:** ai sensi del D.L. n. 95/2012, non è possibile liquidare in denaro le ferie non godute. Fanno eccezione i soli casi di cessazione dal servizio in cui il mancato godimento sia dipeso da cause oggettive non imputabili al lavoratore (es. malattia prolungata).

5. Termini e Modalità di Presentazione

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma digitale in uso nell'Istituto, **Argo Personale**.

Si evidenzia che il programma Argo esclude automaticamente le domeniche e i giorni festivi dal computo delle ferie. Di conseguenza, non è necessario frazionare la richiesta per escludere tali giornate dal conteggio.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Barbara Figliolia